

## Art. 81

### Social Bonus

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

(Nota. Art. 104 comma 2, *comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro. Per associazioni diverse da ONLUS-APS-ODV*)

- 1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalita' organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore** e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' di cui all'art. 5 con modalita' non commerciali.  
Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 ne' le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
- 2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.**
- 3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' utilizzabile tramite compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
- 4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti** di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene,**

gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto,  
i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso,  
l'ente responsabile del bene,

**nonche' le informazioni relative alla fruizione,  
in via prevalente, per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 5.**

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali,  
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  
di concerto con il Ministro dell'interno,  
il Ministro dell'economia e delle finanze  
e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23  
agosto 1988 n. 400,  
sono individuate le modalita' di attuazione  
delle agevolazioni previste dal presente articolo,  
comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di  
recupero finanziabili.**

**(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)**

Note all'art. 81: - Per l'art. 17 del decreto legislativo 241 del 1997, si veda nelle note all'art. 76. - Per il testo dell'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, si veda nelle note all'art. 62. - Per il testo dell'art. 34 della legge n. 388 del 2000, si veda nelle note all'art. 77. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, S.O. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 5.